



**Città di Crescentino**  
**Il Sindaco**

P. 8845

## ORDINANZA n. 32 del 9 giugno 2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - EMERGENZA - COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RIAPERTURA E UTILIZZO RESPONSABILE DELLE AREE GIOCO PRESENTI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.**

### IL SINDACO

- PREMESSO** che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** l'art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 22 maggio 2020, che prevede la possibilità di chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 63 in data 22 maggio 2020 recante "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 58*", che al punto 24 dal 18 maggio 2020, consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- CONSIDERATO** che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- CONSIDERATO,** altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
- RILEVATO** che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le



**Città insignita della Medaglia di Bronzo al valor civile**



**Città di Crescentino**  
**Il Sindaco**

*segue Ordinanza n. 32 del 9.06.2020*

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - EMERGENZA  
- COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI  
RIAPERTURA E UTILIZZO RESPONSABILE DELLE AREE  
GIOCO PRESENTI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI  
PUBBLICI.**

persone che accedono siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne;

CONSIDERATO, dunque, che il richiamo a questo principio di **autoresponsabilità** del genitore o adulto accompagnatore consente di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza le aree giochi per bambini, all'interno di parchi e giardini pubblici, sulle quali la Città ha continuato a svolgere le attività di manutenzione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature;

RITENUTO che l'utilizzo sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore delle attrezzature da gioco riguarda sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anticontagio (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Municipale;

RITENUTA necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTI gli artt. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, 117 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, nonché 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

**ORDINA**

In conseguenza alla suddetta revoca e in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo e dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulla base delle motivazioni espresse in premessa,

**la riapertura delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini pubblici, a condizione di un  
utilizzo responsabile**

nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei sei anni di



**Città di Crescentino**  
**Il Sindaco**

*segue Ordinanza n. 32 del 9.06.2020*

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - EMERGENZA  
- COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI  
RIAPERTURA E UTILIZZO RESPONSABILE DELLE AREE  
GIOCO PRESENTI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI  
PUBBLICI.**

età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia la adeguata pulizia di mani ed oggetti utilizzati per il gioco sia, soprattutto, per la verifica del rispetto delle misure anticontagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno al metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco, a tutela della sicurezza del bambino.

In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Municipale.

L'apertura di tutte le aree gioco avverrà a far data da oggi, lunedì 8 giugno 2020 secondo un calendario programmato e comunicato alla popolazione.

**AVVISA**

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

**DISPONE**

Che copia della presente Ordinanza si trasmetta a:

- Prefettura di Vercelli
- Questura di Vercelli
- Comando Stazione Carabinieri di Crescentino

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

**DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Crescentino ed alle Forze dell'Ordine di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

**INFORMA**

La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, e sino al giorno 14.06.2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti statali e/o regionali riferiti all'emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza.

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto si procederà all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

Che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre  
- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero



**Città di Crescentino**  
**Il Sindaco**

*segue Ordinanza n. 32 del 9.06.2020*

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - EMERGENZA  
- COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI  
RIAPERTURA E UTILIZZO RESPONSABILE DELLE AREE  
GIOCO PRESENTI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI  
PUBBLICI.**

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data della presente

Dalla Residenza Municipale, li 8 giugno 2020

Il Sindaco  
Vittorio Ferrero

